VADEMECUM RUP

***

Il Codice dei contratti pubblici
D. Lgs. 36/2023
nella giurisprudenza
Art. 110

TF APPALTI
Avv. Danilo Argeri
Avv. Anna Lagonegro

D. Lgs 36/2023
Art. 110 – Offerte anormalmente basse

La congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta sono valutate dalla stazione appaltante, in base a elementi specifici indicati nel bando o nell'avviso, qualora appaia anormalmente bassa. In tale evenienza la stazione appaltante richiede per iscritto all'operatore economico di giustificare il prezzo o i costi proposti nel termine non superiore a quindici giorni. Sono ammesse le spiegazioni in merito a:

- *l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;*
- *le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;*
- *l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.*

Non sono, invece, ammesse giustificazioni:

- *in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;*
- *in relazione ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente*

D. Lgs 36/2023
Art. 110 – Offerte anormalmente basse

Se le spiegazioni fornite dall'operatore economico non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- *non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;*
- *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119* (subappalto)*;*
- *sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;*
- *il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.*

La stazione appaltante può escludere un'offerta anormalmente bassa qualora accerti che l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In tal caso, tuttavia, l'esclusione può basarsi solo su tale motivo previa consultazione dell'offerente e solo se quest'ultimo non sia in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno.

In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

Anomalia dell'offerta – soggetto competente alla verifica

↓

CdS, Sez. III, 03.07.2025, N. 5741

↓

Il sub procedimento di anomalia è di competenza del R.U.P. e non della commissione di gara.

Non è preclusa al responsabile del procedimento la possibilità di individuare ulteriori soggetti cui affidare la verifica, soprattutto quando questa comporti valutazioni tecniche particolarmente complesse, per lo svolgimento delle quali né il R.U.P. né gli uffici interni alla stazione appaltante siano professionalmente adeguati. Non è escluso, quindi, che la scelta ricada sulla stessa commissione giudicatrice, che ben conosce il contenuto dell'offerta da sottoporre a verifica, non solo sotto il profilo del merito tecnico (per averla valutata ai fini dell'attribuzione dei punteggi) ma anche sotto il profilo economico (che l'art. 77, comma 1, non esclude dalla portata della commissione, che ha per oggetto la *«valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico»*).

È comunque necessario che il R.U.P. valuti l'operato della commissione di gara e adotti l'eventuale provvedimento di esclusione dell'offerta ritenuta anomala ovvero il provvedimento di aggiudicazione. In altri termini, il RUP può delegare le attività istruttorie di verifica ma non può abdicare al proprio potere decisorio.

Anomalia dell'offerta – procedimento di valutazione

↓

CdS, Sez. III, 04.07.2025, N. 5822

↓

Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta mira ad accertare l'attendibilità e affidabilità della stessa in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto

Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo.

La valutazione della stazione appaltante in seno al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, avendo pertanto quale finalità quella di accertare l'attendibilità e la serietà della stessa e la possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte, costituisce espressione di un tipico potere tecnico - discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo le ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato dell'Amministrazione, che renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta

Anomalia dell'offerta – richieste di chiarimenti

↓

CdS, Sez. III, 04.07.2025, N. 5822

↓

La richiesta di chiarimenti può essere limitata a determinate voci dell'offerta e non riguardare tutti gli elementi della stessa.

La stazione appaltante non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell'offerta sì da renderla non remunerativa e inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio.

In sede di procedimento di verifica dell'anomalia, è pacificamente ammessa la progressiva riperimetrazione, nella dialettica della fase giustificativa, dei parametri di costo, con compensazione delle precedenti sottostime e sovrastime, sia per porre rimedio a originari errori di calcolo, sia, più ingenerale, in tutti i casi in cui l'entità dell'offerta economica rimanga immutata.

Anomalia dell'offerta – verifica discrezionale

↓

TAR Friuli, Trieste, Sez. I, 23.06.2025, N. 259

↓

L'interesse pubblico alla serietà e sostenibilità dell'offerta costituisce una clausola generale che permea l'intera disciplina della contrattualistica pubblica senza che si possa esigere da una stazione appaltante prevedere nel bando ed *ex ante* tutte le possibili ragioni o indizi sintomatici di inaffidabilità di un'offerta prima ancora di esaminarla nel concreto.

L'obbligo di indicare nel bando gli *«elementi specifici»* per la valutazione dell'anomalia - superando il regime delle soglie - ha la finalità di assicurare la trasparenza e prevedibilità del procedimento nei casi in cui la verifica sia imposta, automatica o vincolata, ma non esclude affatto che l'Amministrazione, al di fuori di tali ipotesi, possa attivare la verifica in via discrezionale, qualora emergano *ex post* elementi concreti e specifici che inducano a dubitare della sostenibilità dell'offerta. Tale potere è tanto più necessario ove si consideri che l'obiettivo primario della verifica di anomalia è la tutela dell'interesse pubblico alla serietà e affidabilità dell'offerta contrattuale, oltre che espressione del principio di buon andamento: s'impone allora un margine di flessibilità all'Amministrazione nella valutazione concreta delle offerte ricevute al di là degli *«elementi specifici»* predeterminati, pena un ingiustificato sacrificio dell'interesse pubblico in nome di un autovincolo dell'Amministrazione alla mera lettera della *lex specialis* non giustificato da un contrapposto interesse di pari rango.

Anomalia dell'offerta – rettifica dell'offerta

↓

TAR Valle d'Aosta, Sez. Unica, 23.01.2025, N. 4

↓

È corretta la verifica dell'anomalia, da parte della Stazione appaltante che non valutati la rettifica, effettuata sulla base del contenuto dell'offerta originaria con conseguente esclusione del concorrente.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *«la modifica dei costi della manodopera - introdotta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia - comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, che non può essere mutato nell' importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l' incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti»* (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 9 febbraio 2024 n. 230).

Ne consegue che la Stazione appaltante agisce correttamente nel non valutare la rettifica ed effettuando la verifica di anomalia sulla base del contenuto dell'offerta originaria, concludendo che, in sede di giudizio di anomalia, la ricorrente abbia modificato la propria proposta indicando degli importi non coerenti con quanto originariamente offerto.

Anomalia dell'offerta – modalità di valutazione

↓

TAR Campania, Salerno, Sez. II, 16.06.2025, N. 1149

↓

La valutazione positiva di congruità di un'offerta può essere effettuata per *relationem* alle giustificazioni prodotte in sede procedimentale dal concorrente, la cui offerta sia sospettata di anomalia.

Non è richiesto, in sede di verifica dell'anomalia, l'esternazione di una valutazione ulteriore rispetto alle giustificazioni prodotte in sede procedimentale; deve altresì opinarsi che la valutazione che compete al RUP, possa essere analogamente condotta anche con rinvio per *relationem* alle valutazioni operate dalla Commissione di gara.

Anomalia dell'offerta – modificabilità delle giustificazioni

↓

TAR Campania, Salerno, Sez. II, 16.06.2025, N. 1149

↓

Nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, solo quest'ultima è immodificabile laddove le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili.

Il sub-procedimento di verifica ha la finalità precipua di appurare ed apprezzare l'idoneità, l'adeguatezza e la congruità dell'offerta (rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto), finalità che giustifica, pertanto del tutto ragionevolmente, la modificazione delle giustificazioni e dei chiarimenti.

In sede di verifica di anomalia, risultano parimenti ammesse - ferma restando la non modificabilità dell'offerta - le giustificazioni che si fondano su errori di calcolo, ovvero su fatti sopravvenuti o su sopravvenienze normative, alla cui stregua risulti chiara la congruità ed adeguatezza dell'offerta così come originariamente formulata.

Nella procedura di verifica di anomalia è ammissibile la modifica delle giustificazioni relative alle varie componenti del prezzo dell'offerta, ferma restando la immodificabilità dell'offerta stessa nel suo complessivo importo economico

Anomalia dell'offerta – modificabilità delle giustificazioni

↓

TAR Campania, Salerno, Sez. II, 16.06.2025, N. 1149

↓

… segue …

La formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall'esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri *ex ante* ragionevole ed attendibile

Il Rup può legittimamente richiedere un'integrazione di giustificazioni

Anomalia dell'offerta – margine di utile

↓

TAR Campania, Salerno, Sez. II, 16.06.2025, N. 1149

↓

Non è possibile stabilire una soglia minima di utile ai fini della definizione di una offerta anomala.

Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta debba essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, che per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico.

Anomalia dell'offerta – valutazione analitica delle giustificazioni

↓

TAR Campania, Salerno, Sez. II, 16.06.2025, N. 1149

↓

L'attività analitica di valutazione delle giustificazioni costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale.

L'attività analitica di valutazione delle giustificazioni può risultare inficiata soltanto allorquando *«il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e insidiata da indici strutturali di carente affidabilità a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell'interesse pubblico»* (Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2024 n. 1776).

Anomalia dell'offerta – obbligo di motivazione

↓

TAR Campania, Salerno, Sez. II, 16.06.2025, N. 1149

↓

Non sussiste obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante in caso di giudizio positivo della verifica di anomalia dell'offerta.

L'obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo della verifica di anomalia dell'offerta, non richiedendosi motivazione analitica in caso di giudizio positivo; in tale eventualità, quando cioè la stazione appaltante abbia concluso favorevolmente il sub-procedimento di anomalia dell'offerta della controinteressata, spetta al concorrente che contesta l'aggiudicazione e il giudizio di anomalia positivo dedurre le cause specifiche dell' insostenibilità ed offrire gli elementi a sostegno di tali deduzioni, dai quali il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico discrezionale dell'amministrazione sia stata manifestamente irragionevole o travisata.

Anomalia dell'offerta – equivalenza CCNL

↓

TAR Piemonte, Torino, Sez. II, 18.04.2025, N. 689

↓

All'obbligo delle Stazioni appaltanti di indicare sin dal bando di gara il CCNL applicabile corrisponde l'onere del concorrente di indicare già nell'offerta il diverso CCNL applicato senza attendere l'eventuale fase di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata.

La lettera dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36 del 2023, per un verso, non consente al concorrente di giustificare l'erogazione di trattamenti salariali in violazione dei minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, per altro verso commina la sanzione espulsiva a carico dell'operatore economico la cui offerta sia risultata anormalmente bassa in quanto portante un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi.

Il combinato disposto dell'art. 11 e dell'art. 110 impone di considerare anche un trattamento economico inferiore a quello stabilito dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara quale legittima causa di esclusione del partecipante alla gara.

La valutazione della equivalenza delle tutele accordate dal contratto collettivo applicato dall'operatore economico rispetto a quelle garantite dal contratto collettivo indicato dalla *lex specialis* di gara, al pari dello scrutinio di anomalia dell'offerta, costituisce espressione della discrezionalità tecnica di cui l'amministrazione è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.

Anomalia dell'offerta – tempistica procedimentale e principio di risultato

↓

TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 13.02.2025, N. 133

↓

La tempistica procedimentale delineata dall'art. 110 del codice prevede che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l' inoltro delle giustificazioni.

La procedura delineata dal legislatore si basa su un termine acceleratorio, *«non superiore»* a quindici giorni, che evidenzia la necessità del superamento della prima parvenza di anomalia nel minor tempo possibile. Detto termine, infatti, *«deve comunque essere congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico»* ma *«fermo il rispetto del termine massimo previsto dalla legge»*.

L' impostazione accelerata della sequenza procedimentale si inscrive in un contesto di rispetto del principio del risultato, in base al quale le stazioni appaltanti *«perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo»*.

Anomalia dell'offerta – tempistica procedimentale e principio di risultato

↓

TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 13.02.2025, N. 133

↓

… segue …

L'art. 110 del Codice prevede espressamente che il principio del risultato «*costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l' individuazione della regola del caso concreto*». Pertanto, soccorrono specifiche regole di gara a presidiare il rispetto della sequenza e della tempistica procedimentale, regole che risultano coerenti con il principio di autoresponsabilità che informa le procedure di evidenza pubblica, nelle quali la partecipazione è condizionata a un' istanza del soggetto interessato, portatore di un interesse pretensivo che è affidato alla cura del medesimo, compulsato a evidenziare le proprie aspirazioni nel modo migliore e aderente alla legge di gara dalle stesse regole della competizione.

La disciplina di settore non impone alla Stazione Appaltante di reiterare la richiesta formulata con la nota di avvio della verifica di anomalia, atteso che, in base alla regola dettata dall'art. 110 comma 5 del Codice, «*la stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti*», che comprende anche il caso in cui le spiegazioni fornite non giustificano l'offerta, non comprendendo tutti i dati richiesti dalla stazione appaltante per superare il primo giudizio di anomalia. In forza di tali argomenti è stato rilevato che l'offerente non può pretendere che la Stazione Appaltante, che deve assicurare «*il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività*», assegni un ulteriore termine per l'eventuale supplemento istruttorio.

Anomalia dell'offerta – struttura del procedimento di verifica

↓

CDS, Sez. V, 03.02.2025, N. 844

↓

La struttura «monofasica» del procedimento non implica che l'esternazione delle ragioni dell'anomalia dell'offerta avvenga solo col provvedimento di esclusione, amputando ogni forma di confronto sui profili ritenuti critici, in spregio dei canoni di collaborazione e buona fede che devono informare i rapporti tra stazione appaltante e imprese partecipanti alla gara,

Per la verifica di anomalia dell'offerta la legge prevede una struttura monofasica del procedimento (e non più trifasica, cioè articolata in giustificativi, chiarimenti, contraddittorio) e, pur consentendo alla stazione appaltante di far luogo a ulteriori approfondimenti istruttori successivi alla presentazione delle «*spiegazioni*», non introduce alcun obbligo in tal senso.

Nell'ipotesi in cui la stazione appaltante non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all'attendibilità dell'offerta soggetta a verifica di anomalia, per non poter, in particolare, o ritenere insufficienti le giustificazioni presentate dal concorrente o accertare l' inadeguatezza complessiva dell'offerta è necessario esperire ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale. Il che si pone in linea con la previsione dell'art. 69, 3, dir. n. 2014/24/UE, a tenore del quale, nell'ambito della valutazione dell'anomalia, "*L'amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa può respingere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello dei prezzi o di costi proposti*» tenendo conto degli elementi inerenti ai profili sostanziali da tenere in considerazione ai fini del vaglio di anomalia

Anomalia dell'offerta

↓

TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 17.12.2024, N. 3516

↓

Ai fini del giudizio di anomalia dell'offerta, quanto alle giustificazioni del costo della manodopera, sono legittime le modificazioni ovvero le rimodulazioni di tale costo fornite dall'operatore economico in fase di verifica dell'anomalia. Nel rispetto dei minimi salariali inderogabili, l'impresa può anche indicare una diversa stima di un costo già esposto in precedenza.

Ai fini del giudizio di anomalia dell'offerta, il riferimento alle «*economie di scala*» costituisce una giustificazione plausibile del ribasso dal costo del lavoro, a condizione che l'impresa interessata fornisca una puntuale dimostrazione dei relativi presupposti. L'acquisita dimostrazione dell'esistenza di economie organizzative porta con sé, come corollario, la non doverosità dell'appostazione come costo della manodopera dell'esborso pertinente il personale impiegato occasionalmente ovvero in modo trasversale nell'esecuzione di vari contratti, rientrando, questi particolari costi, che non sono annoverabili tra i *«costi diretti»*, proprio nell'ambito delle «*economie di scala*».

Pur tuttavia, al cospetto di offerte con un utile pari a zero, a fortiori in perdita, la Stazione appaltante è tenuta a considerarle anomale ed a escludere il concorrente dalla procedura evidenziale. Infatti, gli appalti pubblici devono essere affidati a un prezzo, che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacché le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso. Di conseguenza, laddove i costi non considerati o non giustificati siano tali da non poter essere coperti neppure mediante il valore economico dell'utile stimato, è evidente che l'offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile.

In sintesi
il RUP

- Può individuare ulteriori soggetti cui affidare la verifica dell'anomalia, ivi inclusa la stessa commissione giudicatrice..
- Può delegare le attività istruttorie di verifica ma non può abdicare al proprio potere decisorio.
- Non può effettuare la verifica prima che sia formulata la proposta di aggiudicazione o prima che siano assegnati i punteggi alle offerte.
- Non può estendere la verifica a tutti gli offerenti ma solo alla migliore offerta che appaia anormalmente bassa.
- Deve accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto valutando la congruità nel complesso senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo.
- Può richiedere chiarimenti anche solo in relazione a determinate voci dell'offerta in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell'offerta.
- Deve consentire in sede di procedimento di verifica dell'anomalia la progressiva riperimetrazione dei parametri di costo per porre rimedio a originari errori di calcolo o, più in generale, in tutti i casi in cui l'entità dell'offerta economica rimanga immutata.

In sintesi
il RUP

- Può attivare la verifica in via discrezionale qualora emergano ex post elementi concreti e specifici che inducano a dubitare della sostenibilità dell'offerta.
- Può non valutare la rettifica di un'offerta effettuando la verifica di anomalia sulla base del contenuto dell'offerta originaria quando, in sede di giudizio di anomalia, la ricorrente abbia modificato la propria proposta indicando degli importi non coerenti con quanto originariamente offerto.
- Può effettuare una valutazione positiva di congruità di un'offerta per *relationem* alle giustificazioni prodotte in sede procedimentale dal concorrente.
- Deve ammettere in sede di verifica di anomalia - ferma restando la non modificabilità dell'offerta - le giustificazioni che si fondano su errori di calcolo, ovvero su fatti sopravvenuti o su sopravvenienze normative.
- Può ammettere, nella procedura di verifica di anomalia, la modifica delle giustificazioni relative alle varie componenti del prezzo dell'offerta, ferma restando la immodificabilità dell'offerta stessa nel suo complessivo importo economico.
- Può legittimamente richiedere un'integrazione di giustificazioni.
- Non può stabilire una soglia minima di utile ai fini della definizione di una offerta anomala.

In sintesi
il RUP

- Non ha obbligo di motivare da parte il giudizio positivo della verifica di anomalia dell'offerta.
- Ha obbligo di motivare il giudizio negativo della verifica di anomalia dell'offerta.
- Deve assegnare, ai fini dei chiarimenti un termine comunque congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico nel rispetto del termine massimo previsto dalla legge.
- Non ha l'obbligo di reiterare la richiesta formulata con la nota di avvio della verifica di anomalia.
- Può legittimamente escludere l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti.
- Può esperire ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale nell'ipotesi in cui non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all'attendibilità dell'offerta soggetta a verifica di anomalia.
- Deve considerare anomale le offerte con un utile pari a zero o in perdita.